



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

**Capitaneria di Porto di BARLETTA**

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – cp-barletta@nec.mit.gov.it – guardiacostiera.it/barletta)

## **ORDINANZA N° 48/2018**

### **NORME PER LO SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DELL'ACCENSIONE DI FUOCHI PIROTECNICI**

**Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:**

- VISTA:** la documentazione pervenuta tramite l'Ufficio Locale Marittimo di Trani con foglio n°16.00.00/11454 del 17.07.2018 con il quale viene richiesta l'emissione di apposita Ordinanza disciplinante l'esecuzione di spettacoli pirotecnici nel porto di Trani e precisamente sul Molo San Nicola previsti in data 27, 28, 29 e 30 luglio 2018 in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola il Pellegrino;
- VISTO:** il verbale della commissione provinciale tecnica esplosivi della Prefettura di Bari datata 27.07.2010 che attesta l'idoneità del "Molo San Nicola" all'accensione di fuochi pirotecnici;
- VISTO:** il verbale della commissione tecnica territoriale per le sostanze esplodenti della Prefettura di Barletta-Andria-Trani datata 23.07.2015 inerente la revisione dei calibri dei fuochi pirotecnici;
- VISTE:** le autorizzazioni n° 22/2018 e n. 23/2018 rilasciate in data 17.07.2018 dall'Ufficio Locale Marittimo di Trani ai sensi dell'Art. 80 del Codice della Navigazione;
- VISTI:** i nulla-osta n° 15 e 16/2018 in data 12.07.2018 rilasciati dal Comune di Trani;
- VISTA:** la circolare 11 gennaio 2001 n. 559/C25055XV.A.MASS del Ministero dell'Interno, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 in data 02/02/2001, recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'Art. 57 T.U.L.P.S.";
- VISTI:** gli articoli 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;
- CONSIDERATA:** la necessità di dover emanare norme per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai fini della sicurezza delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità all'interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso;

### **RENDE NOTO**

che l'area portuale di Trani e precisamente il Molo San Nicola sarà interessato dall'accensione e sparo di fuochi pirotecnici secondo il seguente programma:

<b>DATA</b>	<b>ORA</b>	<b>DITTA ESECUTRICE</b>
27/07/2018	18:30 (diana)	PIROTECNIA di MANGIALARDO Roberto
28/07/2018	21:00	PIROSTAR di V. De Angelis
29/07/2018	08:00 (diana) 23:30	PIROSTAR di V. De Angelis
30/07/2018	21:30	PIROSTAR di V. De Angelis

## ORDINA

### **Art. 1 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi**

Nei giorni ed alle ore di cui al "rende noto", e sino al termine della bonifica delle aree interessate, da effettuarsi a cura della Ditta esecutrice degli spettacoli pirotecnici, sull'intero Molo San Nicola del Porto di Trani ed in conformità a quanto prescritto in seno alle autorizzazioni rilasciate alla predetta Ditta, è vietato:

- transitare, fermarsi o sostare con qualunque veicolo (Biciclette, Ciclomotori, Motoveicoli e Autoveicoli);
- transitare a piedi;
- svolgere qualunque altra attività non espressamente autorizzata;
- depositare qualunque oggetto, merce e/o attrezzo.

Inoltre la zona di mare, per un raggio di 200 mt. dalle aree interessate dalla accensione dei fuochi, è interdetta alla navigazione, sosta ed al transito di qualsiasi unità, nonché attività di pesca, balneazione o all'esecuzione di qualsiasi altra attività in modo che detta zona risulti completamente sgombra.

### **Art. 2 - Deroche**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla Ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale dell'Ufficio Marittimo di Trani e delle altre autorità locali di P.S.;
- le unità del servizio 118 o dei Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

### **Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione**

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, dovranno procedere con la dovuta prudenza e prestare particolare attenzione alle eventuali segnalazioni del personale in servizio di Polizia.

### **Art. 4 – Disposizione per l'esecuzione dei fuochi pirotecnici**

L'area interessata dalle attività in parola, dovrà essere delimitata con l'impiego di transenne amovibili e nastro retroriflettente.

Qualora le aree individuate non risultassero completamente sgombre le Ditte autorizzate hanno l'obbligo di non dare inizio allo spettacolo pirotecnico, ovvero, laddove lo stesso sia stato già avviato di sospenderlo immediatamente.

I predetti pirotecnici dovranno, inoltre, rispettare tutte le condizioni, requisiti e prescrizioni impartite dalla competente Autorità di P.S. e contenute nelle specifiche autorizzazioni ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S., nonché, ottemperare ad ogni altra condizione contenuta nella Circolare del Ministero dell'Interno n° 559/C.25022.XV.A.MASS datata 11.01.2001, pubblicata sulla G.U. – Serie Generale – n°27 del 02.02.2001.

L'Autorità Marittima, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere in ogni momento la manifestazione in caso di avverse condizioni meteorologiche ovvero in qualunque caso sia compromessa l'incolumità pubblica.

L'Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che dovessero derivare a persone e/o beni, dalle attività svolte ed anche, qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

### **Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni**

I trasgressori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non integri fattispecie penalmente rilevati e fatte salve le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento condotto, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dall'art. 53 del D.lgs. n° 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni qualora l'illecito sia stato commesso con una unità da diporto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo di questo Ufficio e dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito Istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/barletta](http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta).

***Emessa a Barletta il 19/07/2018***

  
IL COMANDANTE  
C.F. (CP) Sergio CASTELLANO